STUDIO LEGALE ASSOCIATO
PAOLINI & NESI
Via Puccinotti, 30 - 50129 FIRENZE
Tel. 055 485069 - Fax 055 492210
e-mail: info@studiolegalepn.it

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA - CAGLIARI

***

ATTO DI INTERVENTO

AD ADIUVANDUM

ex comb. disp. artt. 28, comma 2°, e 50 c.p.a.

(nel ricorso R.G. n. 384/2012 - Sez. I)

nell'interesse di **S.R.L. BAGNI MARINI DOMENICO BOTTA** (C.F. 00673290094), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Giovanni Botta (C.F. BTTGNN43C13L675N), con sede in Varazze, Piazza San Domenico n. 1/5; rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente tra loro, giusta procura speciale notarile allegata al presente atto, dal **Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli** (C.F. MRBGPP44S16A390N, telefax: 055.57.26.14; PEC: giuseppemorbidelli@cnfpec.it), dall'**Avv. Roberto Righi** (C.F. RGHRRT53S30D612B, telefax: 055.57.26.14; PEC: avvrobertorighi@cnfpec.it; e-mail: studiombrt@studiombrt.it) e dall'**Avv. Ettore Nesi** (C.F. NSETTR77P27G713S; telefax 055.49.22.10; PEC: avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it; e-mail: posta.firenze@studiolegalepn.it), **i quali eleggono domicilio presso l'Avv. Francesco Ballero** (C.F. BLLFNC77A07B354C - pec francescoballero@legalmail.it), con studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele, n. 76

nel ricorso promosso da

- **MELIS MARIO**, anche in qualità di titolare della ditta individuale **NEW SERVICE;**

- **TAVOLARA BEACH SAS**, in persona del legale rappresentante;

- **PIREDDA DIONIGI**, anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale;

- **CLAUDIO DEL GIUDICE**, per Sib Gallura;

(Avv. Benedetto Ballero,

Avv. Stefano Ballero,

Avv. Francesco Ballero)

contro

- **COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

(Avv. Giuseppe Longheu)

- **PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO**, in persona del Presidente *pro tempore*;

(Avv. Giuseppe Cosseddu

Avv. Federico Melis)

nonché contro

- **ALESSANDRO PIREDDA**;

- **OMAR SECCHI**;

(Avv. Sergio Carboni

Avv. Stanis Dessy)

- **MARIANO LETIZIA**, titolare dell'omonima ditta;

- **MARE AZZURRO SNC**;

- **ANDREA BELLUZZI**;

- **BORIS LUCINI**;

- **SOC SERV INN OLBIA DI MARIA GRAZIA CARTA & C.**

PER ANNULLAMENTO

- delle delibere n. 38 del 29.6.2010 e n. 70 del 20.11.2011, emesse dal Comune di Loiri Porto San Paolo, di approvazione prima e di adozione definitiva poi, del Pul;

- proposta di delibera n. 79 dell'08.11.2011 da parte del Comune di Loiri Porto San paolo per il consiglio comunale (esame delle osservazioni e approvazione definitiva del Pul ai sensi della L.R. 45/89);

- delibera del Comune di Loiri Porto San Paolo del 15.03.2012, di adozione definitiva Pul dopo le osservazioni della Regione autonoma della Sardegna;

- della determinazione n. 175 del 14.06.2011 della Provincia di Olbia Tempio relativa alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (vas);

- della determinazione n. 200 del 24.5.2012 del Comune di Loiri Porto San Paolo avente ad oggetto la proroga di una concessione demaniale marittima;

nonché per l'annullamento

- della determina n. 222 del 8.6.2012, avente ad oggetto l'assegnazione definitiva, per la durata di anni 6, delle concessioni nn. 1-6 a soggetti diversi dagli odierni ricorrenti;

- provvedimento del corpo di polizia municipale del comune di Loiri Porto San Paolo, prot. 9273 del 9 giugno 2012, notificato alla ditta Tavolara Beach s.a.s. di Bacciu Michele, avente ad oggetto la rimozione delle attrezzature dal demanio marittimo;

- provvedimento del corpo di polizia municipale del comune di Loiri Porto San Paolo, prot. 9271 del 9 giugno 2012, notificato alla ditta New service di Melis Mario;

- provvedimento del corpo di polizia municipale del Comune di Loiri Porto San Paolo, prot. 9272 del 9 giugno 2012, notificato alla ditta Piredda Dionigi

***

PREMESSA

Con il presente atto la Società Bagni Marini di Domenico Botta S.r.l. interviene *ad adiuvandum*, affinché venga accolto il ricorso principale.

All'esito della delibazione da parte dell'Ecc.mo T.A.R. dell'ammissibilità del presente atto di intervento, si rivolgerà rispettosamente istanza affinché venga comunicato alla Corte Giustizia U.E. "l'intervento di una parte nuova nel procedimento principale", così come previsto dall'art. 97, paragrafo 2°, del Regolamento di procedura della Corte Giustizia U.E.

***

1. <u>Sull'ammissibilità del presente atto di intervento. Tempestività.</u>

Si premette che, ai sensi dell'art. 50 c.p.a., il deposito dell'atto di intervento volontario, di cui all'art. 28, comma 2°, c.p.a., è ammesso sino 30 giorni prima dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso.

Nel caso di specie, all'esito dell'udienza pubblica del 5 novembre 2014, è stata emessa ordinanza di sospensione del giudizio.

Come è noto, l'Ecc.mo T.A.R. con ordinanza n. 224 del 29 gennaio 2015 ha disposto la sospensione del processo, rimettendo, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la questione pregiudiziale indicata nella medesima ordinanza.

Da qui la tempestività del presente atto di intervento, poiché il giudizio a cui afferisce non è stato ancora deciso in via definitiva dall'Ecc.mo T.A.R.

***

2. (segue): <u>sull'interesse legittimante l'intervento *ad adiuvandum* nel processo amministrativo.</u>

Ai sensi del comma 2° dell'art. 28 c.p.a., può intervenire in un giudizio pendente chiunque vi abbia interesse.

Dal formante giurisprudenziale si ricavano che sono due i **requisiti** che devono essere soddisfatti per la configurabilità dell'intervento adesivo dipendente. Il **primo requisito, di carattere negativo**, si traduce nella alterità dell'interesse vantato dall'interventore rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale (cfr. **T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 186**).

Il **secondo requisito, di carattere positivo**, esige che l'interventore sia in grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale (v. **T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 16 marzo 2010, n. 1254**, secondo cui «in termini generali, l'intervento *ad adiuvandum* nel processo amministrativo costituisce una delle due specie possibili di intervento adesivo volontario, ossia rimesso alla libera scelta dell'interveniente e svolto per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, in questo caso del ricorrente. Ciò posto, esso si caratterizza per un presupposto fondamentale, postula infatti un interveniente che non abbia un interesse direttamente leso dall'atto impugnato; in altre parole è precluso a tutti i cointeressati che avrebbero potuto proporre ricorso in via principale e non l'hanno fatto entro i termini di decadenza. In positivo, l'interesse dell'interveniente *ad adiuvandum* è stato poi definito in modo vario come interesse di mero fatto, ovvero indiretto,

collegato, accessorio, dipendente, correlato, e simili; il relativo vantaggio si dice poi riflesso rispetto al vantaggio diretto, conseguito dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso»).

Tale interesse può peraltro atteggiarsi come un interesse di mero fatto. Infatti, anche di recente, è stato osservato come sia «quasi elementare il rilievo secondo cui, nel processo amministrativo (in base ad una consolidata tradizione pretoria, oggi recepita nell'art. 28, comma 2 del Codice del processo amministrativo), **anche l'interesse di mero fatto può essere alla base dell'intervento adesivo, c.d. dipendente**» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 19 marzo 2014, n. 3009).

È stato inoltre precisato che, nel vigore del nuovo codice, «l'espresso riconoscimento della legittimazione alla proposizione dell'intervento volontario a "chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse" non possa che essere interpretato nel senso che detta **legittimazione spetta anche a chi è titolare di una posizione giuridica autonoma e non meramente dipendente rispetto a quella azionata dalla parte ricorrente**» (**T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 5 settembre 2012, n. 1457**; nello stesso senso v. Id. 14 ottobre 2011, n. 1768).

Dunque, l'intervento "*ad adiuvandum*" è ammesso anche se l'interesse dell'interventore non è collegato a quello del ricorrente principale in termini di dipendenza, derivazione o accessorietà sostanziale. Il requisito della dipendenza della posizione processuale dell'interventore rispetto alla posizione del ricorrente principale va perciò inteso in senso strettamente processuale, nel senso che, da un lato, l'interventore non può estendere il *thema disputandum* oltre i confini

delineati dai mezzi di gravame del ricorso principale e, dall'altro lato, l'ammissibilità dell'intervento è condizionata alla ricevibilità e ammissibilità del ricorso principale.

***

3. (segue): <u>l'interesse dell'interventore a che venga accolto il ricorso principale.</u>

3.1. L'odierno interveniente è un concessionario di beni demaniali marittimi, nei riguardi del quale trova applicazione la proroga *ex lege* delle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 (cfr. comma 18 dell'art. 1 D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 e s.m.i.). La **S.r.l. Bagni Marini Domenico Botta**, con sede in Varazze, è titolare di concessione demaniale rilasciata nel febbraio 2006.

Ciò giustifica *ex se* l'interesse a che vengano accolti i motivi del ricorso principale, integrato con motivi aggiunti, con i quali i ricorrenti principali hanno censurato i provvedimenti meglio descritti in epigrafe.

In particolare, parte interveniente ha interesse a che, in accoglimento del motivo di ricorso formulato dal ricorrente principale, venga affermata l'illegittimità degli atti di gestione del demanio marittimo a valenza turistica che contrastino con il diritto alla proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali turistico-ricreative ex art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 s.m.i.

In virtù di tale proroga, infatti, è *ex se* illegittima la procedura di gara bandita dal Comune di Loiri Porto San Paolo per l'assegnazione della superficie demaniale di cui i ricorrenti principali debbono ritenersi ex lege concessionari sino al 2020.

Del resto, dal formante comunitario si ricava come la durata della concessione

rappresenti "un elemento importante della remunerazione del concessionario" (così la *Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario*, 2000/C 121/02). Ed ancora - osserva sempre la Commissione U.E. - nella appena ricordata comunicazione - «**il principio di proporzionalità esige anche che la concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario**; la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione».

Analogamente, l'art. 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 prevede che le concessioni demaniali turistico-ricreative «possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

Tale disposizione è stata ritenuta espressiva del ridetto principio di proporzionalità di derivazione comunitaria; tanto da essere stato fatta salva dalle riforme normative degli anni 2009-2011. Proprio con riferimento al citato comma 4-bis dell'art. 03, merita ricordare quanto osservato nella circolare della Direzione Generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2010: «La legge di conversione del decreto legge, invece, in ragione sia della valorizzazione delle attività imprenditoriali, sia della tutela degli investimenti, ma anche dell'esigenza di certezza nei rapporti concessori intersoggettivi esistenti e delle attività di impresa lì esplicate, ha mantenuto la

possibilità per i titoli concessori a valenza turistica, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, di avere una durata comunque sino a vent'anni, anche attesa la pacifica posizione della Commissione europea che, nell'ambito della propria "Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario", ha sottolineato che la durata della concessione deve essere fissata tenendo conto della necessità di consentire al concessionario di ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti e che il principio di proporzionalità esige che la concorrenza si concili, per l'appunto, con l'equilibrio finanziario».

Più di recente, anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che **la durata delle concessioni e i relativi canoni debbono essere commisurati alla capacità del bene demaniale di produrre reddito in misura però da non scoraggiare «gli investimenti finalizzati alla valorizzazione dei beni demaniali»** (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 13 ottobre 2014, n. 2479).

In tale contesto, la proroga *ex lege* al 2020 delle concessioni demaniali in essere al 31 dicembre 2009 si atteggia quindi come una *praesumptio iuris et de iure* circa il tempo occorrente al concessionario per ammortizzare gli investimenti compiuti nel vigore del regime legale di rinnovo automatico delle concessioni di beni demaniali con finalità turistico-ricreative.

La proroga *ex lege* è cioè indispensabile al fine di garantire la remuneratività di concessioni che, all'epoca in cui vennero rilasciate, non erano subordinate alla preventiva dimostrazione degli investimenti compiuti o da compiere.

***

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO AD

QUEM DINANZI ALLA CORTE GIUSTIZIA U.E.

Ai sensi del paragrafo 2° dell'art. 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia U.E., quando intervenga una "parte nuova nel procedimento principale", in pendenza della causa di fronte alla medesima Corte, il Giudice di rinvio «comunica alla Corte l'intervento».

Per tale ragione si rivolge rispettosamente istanza affinché l'Ecc.mo T.A.R., ritenuta l'ammissibilità l'intervento proposto con il presente atto, comunichi alla Cancelleria della Corte Giustizia U.E. il ridetto intervento, così da consentire alla Cancelleria del giudice *ad quem* il disbrigo degli adempimenti di rito previsti dal citato 97 del Regolamento di procedura.

Né può dubitarsi che l'interventore ex artt. 28 e 50 c.p.a. possa qualificarsi, dal punto di vista processuale, come "parte" del procedimento giurisdizionale principale. Del resto, il comma 2° dell'art. 50 c.p.a. stabilisce che l'atto di intervento vada notificato "alle altre parti"; il che costituisce un sicuro indice della *voluntas legis* di ricondurre anche gli intervenienti volontari tra le parti del processo.

P.Q.M.

Si confida nell'accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio e di tutte le domande ivi formulate, nonché nella sollecita comunicazione del presente intervento alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'U.E. prevista dal paragrafo 2° dell'art. 97 del Regolamento di procedura.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Licenza di concessione demaniale marittima rilasciata a Bagni Marini Domenico Botta S.r.l. il 10 febbraio 2006;

2. Proroga sino al 2015 rilasciata a Bagni Marini Domenico Botta S.r.l. il 29 dicembre 2010;

3. Proroga sino al 2020 rilasciata a Bagni Marini Domenico Botta S.r.l. il 29 dicembre 2013;

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti recapiti:

- Telefax: 055.57.26.14 - Avv. Roberto Righi;

055.49.22.10 - Avv. Ettore Nesi;

- PEC: avvrobertorighi@cnfpec.it - Avv. Roberto Righi

avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it - Avv. Ettore Nesi;

- e-mail: studiombrt@studiombrt.it

posta.firenze@studiolegalepn.it - Avv. Ettore Nesi;

Ai fini del pagamento delle spese di giustizia si dichiara che, in ragione del presente atto, non è dovuto il contributo unificato ex d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Con ossequio

Firenze, 22 aprile 2015

Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli

Avv. Roberto Righi

Avv. Ettore Nesi

Repertorio N. 145763

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaquindici** il giorno ventiquattro del mese di **marzo** in Savona, nel mio studio in Piazza A. Saffi n. 5/6

24 MARZO 2015

Avanti a me dottor Guido Oliva Notaio in Savona, iscritto al Collegio Notarile di Savona,

E' presente il signor

BOTTA GIOVANNI, nato a Varazze, il tredici marzo millenovecentoquarantatre e residente in Varazze, Piazza San Domenico, n. 1/5,

codice fiscale BTTGNN43C13L675N

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale amministratore unico con poteri di firma della società

"BAGNI MARINI DOMENICO BOTTA S.R.L."

con sede in Varazze, piazza San Domenico n. 1/5

capitale sociale Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)

iscritta alla C.C.I.A.A. di Savona al n. SV-84179 R.E.A.

Numero d'iscrizione al Registro Imprese di Savona e codice fiscale 00673290094

a quanto infra facoltizzato in forza di statuto

della cui identità personale sono certo, il quale, ha nominato, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, quali procurato-

ri legali della ridetta S.r.l. BAGNI MARINI DOMENICO BOTTA, il Professore Avvocato Giuseppe Morbidelli (C.F. MRBGPP44S16A390N) e l'Avvocato Roberto Righi (C.F. RGHRRT53S30D612B), entrambi con studio in Firenze, via Lamarmora, n. 14 e l'Avvocato Ettore Nesi (C.F. NSETTR 77P27 G713S), con studio in Firenze, Via F. Puccinotti n. 30, eleggendo domicilio presso il Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli e l'Avv. Roberto Righi, con studio in Firenze, Via Lamarmora, n. 14 e conferendo loro mandato a rappresentare e difendere la ridetta Società - con ogni più ampio potere, ivi compreso quello di farsi sostituire e rinunciare agli atti - al fine di intervenire ad adiuvandum nel ricorso dinanzi al TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, RG 384/2012, promosso da: - Melis Mario, anche in qualità di titolare della Ditta Individuale New Service; - Tavolara Beach Sas, in persona del legale rappresentante Piredda Dionigi, anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale; - Claudio Del Giudice, per Sib Gallura; contro: - il Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco pro tempore; - la Provincia di Olbia Tempio, in persona del Presidente pro tempore; nonché contro: - Alessandro Piredda; - Omar Secchi; - Mariano Letizia, titolare dell'omonima Ditta; - Mare Azzurro Snc; - Andrea Belluzzi; - Boris Lucini; - Soc Serv Inn Olbia di Maria Grazia Carta & C., avente ad oggetto l'annullamento: - delle delibere n. 38 del 29.6.2010 e n. 70 del 20.11.2011, assunta dal Comune di Loiri Porto San Paolo, di

approvazione prima e di adozione definitiva poi, del Pul; - proposta di delibera n. 79 dell'08.11.2011 da parte del Comune di Loiri Porto San Paolo per il consiglio comunale (esame delle osservazioni e approvazione definitiva del Pul ai sensi della L.R. 45/89); - delibera del Comune di Loiri Porto San Paolo del 15.03.2012, di adozione definitiva Pul dopo le osservazioni della Regione autonoma della Sardegna; - della determinazione n. 175 del 14.06.2011 della Provincia di Olbia Tempio relativa alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (vas); - della determinazione n. 200 del 24.5.2012 del Comune di Loiri Porto San Paolo avente ad oggetto la proroga di una concessione demaniale marittima; e con i motivi aggiunti depositati il 12.6.2012: - della determina n. 222 del 8.6.2012, avente ad oggetto l'assegnazione definitiva, per la durata di anni 6, delle concessioni nn. 1-6 a soggetti diversi dagli odierni ricorrenti; - provvedimento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Loiri Porto San Paolo, prot. 9273 del 9 giugno 2012, notificato alla ditta Tavolara Beach s.a.s. di Bacciu Michele, avente ad oggetto la rimozione delle attrezzature dal demanio marittimo; - provvedimento del corpo di polizia municipale del Comune di Loiri Porto San Paolo, prot. 9271 del 9 giugno 2012, notificato alla ditta New service di Melis Mario; - provvedimento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Loiri Porto San Paolo, prot. 9272 del 9 giugno 2012, notificato alla ditta Piredda Dionigi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, al comparente il quale dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive, alle ore diciotto e venti minuti

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno e da persona di mia fiducia occupa tre facciate per intero oltre la presente fin qui di un foglio.

Giovanni Botta nella qualità

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Ettore Nesi, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con delibera 10 maggio 2007, adottata all'adunanza del 9 maggio 2007 ho notificato per conto di S.R.L. BAGNI MARINI DOMENICO BOTTA (C.F. 00673290094), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Giovanni Botta (C.F. BTTGNN43C13L675N), copia conforme del presente atto a:

1. **PROF. AVV. BENEDETTO BALLERO**, quale difensore, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, del Sig. **MELIS MARIO**, anche in qualità di titolare della ditta individuale **NEW SERVICE**, con studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76 (CAP 09124), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76659022276-9 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

   (Avv. Ettore Nesi, cron. 1096)

2. **PROF. AVV. BENEDETTO BALLERO**, quale difensore, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, di **TAVOLARA BEACH SAS**, in persona del legale rappresentante, con studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76 (CAP 09124), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76659022275-8 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

   (Avv. Ettore Nesi, cron. 1097)

3. **PROF. AVV. BENEDETTO BALLERO**, quale difensore, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, di **PIREDDA DIONIGI**, anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76 (CAP 09124), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76659022274-7 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1098)

4. **PROF. AVV. BENEDETTO BALLERO**, quale difensore, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, del Sig. **CLAUDIO DEL GIUDICE**, per Sib Gallura, con studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76 (CAP 09124), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571601-2 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1099)

5. **AVV. GIUSEPPE LONGHEU**, quale difensore, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, del **COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, nel domicilio eletto presso lo studio dell'**AVV. ALESSANDRO LINDIRI** in Cagliari, Via Maddalena n. 40 (CAP 09124), avvalendomi del servizio postale in plico

raccomandato A.R. n. 76713571600-1 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1100)

6. **AVV. FEDERICO MELIS**, quale difensore nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, della **PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO**, in persona del Presidente *pro tempore*, con studio in Cagliari, Via Carbonia n. 10 (CAP 09125), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571599-0 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1101)

7. **AVV. SERGIO CARBONI**, quale difensore, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, del Sig. **ALESSANDRO PIREDDA**, nel domicilio eletto presso lo studio dell'**AVV. MARCELLO MARCEDDU** in Cagliari, Via A. Catalani n. 5 (CAP 09128), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571598-8 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1102)

8. **AVV. SERGIO CARBONI**, quale difensore, nel giudizio dinanzi al T.A.R. Sardegna, Sez. I, R.G. n. 384/2012, del Sig. **OMAR SECCHI**, nel domicilio eletto presso lo studio dell'**AVV. MARCELLO MARCEDDU** in Cagliari, Via A. Catalani n. 5 (CAP 09128), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571597-7 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1103)

9. Sig.ra **MARIANO LETIZIA**, titolare dell'omonima ditta, residente in Loiri Porto San Paolo (OT), Via Rossini n. 1/b (CAP 07020), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571596-6 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1104)

10. **MARE AZZURRO S.N.C.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Località Caldosa, Frazione Santa Giusta, Loiri Porto San Paolo (OT) - (CAP 07020), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571595-5 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1105)

11. Sig. **ANDREA BELLUZZI**, residente in Località Monte Petrosu, San Teodoro (OT), Via Molara snc (CAP 08020), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571594-4 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1106)

12. Sig. **BORIS LUCINI**, residente in San Teodoro (OT), Via Borgata Nuragheddu snc (CAP 08020), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571593-3 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1107)

13. **SOC SERV INN OLBIA DI MARIA GRAZIA CARTA & C.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Olbia, Via Catello Piro n. 20 (CAP 07026), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76713571592-2 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Posteimpresa 3);

(Avv. Ettore Nesi, cron. 1108)